



LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i Master Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 12115 del 26 marzo 2002 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 19653 del giorno 11 marzo 2022 e successive modificazioni;
- VISTO** il Codice Etico della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 14 aprile 2025;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria del 14 aprile 2025

DECRETA

Art. 1

È emanato il *Regolamento dei Procedimenti Disciplinari degli Studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM*, che è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il *Regolamento dei Procedimenti Disciplinari degli Studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM*, entra in vigore alla data del presente Decreto.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM



REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina le norme relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari degli studenti in attuazione dell'art. 16 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in Legge n. 73 del 2 gennaio 1936.
2. Per studenti si intendono tutti gli iscritti - anche laureandi - ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca, ai Master universitari di I o di II livello, ai Master executive, a singole attività formative indipendentemente dall'anno accademico di iscrizione, nonché gli studenti ammessi presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito *Università IULM o Ateneo*) sulla base di apposite convenzioni o nell'ambito di programmi di scambio alla frequenza di corsi o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 – Definizione di illecito disciplinare

1. L'illecito disciplinare è qualunque fatto, doloso o colposo, commesso in violazione dello Statuto di autonomia, del Regolamento Didattico di Ateneo, del Codice Etico e dei Regolamenti di Ateneo nonché di ogni altra regola di comportamento prevista dall'Università IULM.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'illecito disciplinare si configura quando il fatto commesso dallo studente:
 - a) provoca grave danno all'immagine dell'Ateneo o alla dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare gli spazi dell'Università IULM, anche quando queste condotte sono tenute al di fuori delle strutture fisiche o digitali dell'Ateneo o mediante l'utilizzo di canali, profili, pagine social, o qualsiasi account o strumento digitale personale o comunque non riconducibile all'Università IULM;
 - b) sia diretto o abbia l'effetto di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera universitaria, al libretto elettronico degli esami di profitto, ai verbali di esame, all'acquisizione di crediti formativi universitari;
 - c) abbia lo scopo di alterare i risultati delle prove di esame, proprie e di altri studenti, e contravvenga al divieto dell'uso durante gli esami scritti di qualunque mezzo (cartaceo o elettronico) che non sia stato esplicitamente autorizzato dal docente. A titolo di esempio, è vietato l'uso non autorizzato di manuali, appunti, note, libri o pubblicazioni, smartphone, *smartglasses*, computer portatili o altri dispositivi elettronici/multimediali, nonché di qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica che permetta di accedere a file, pagine web, di inviare o ricevere messaggi e l'invio e la consultazione di immagini. Lo stesso divieto vale anche per altri tipi di strumenti, che possano servire ad agevolare connessioni e contatti non autorizzati, come bluetooth, wi-fi, infrarossi;
 - d) contravvenga al divieto di diffondere, comunicare, distribuire con o senza scopo di lucro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



(offline ovvero online, su social e con altri mezzi) i contenuti, le registrazioni, la videoregistrazione delle lezioni e le altre informazioni o dati presenti sulle piattaforme dell'Università IULM, senza il preventivo consenso scritto dei titolari dei diritti;

- e) provochi danneggiamento alle strutture, alle attrezzature e/o comunque a beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, a qualunque titolo presenti nel campus dell'Università IULM;
 - f) configuri un plagio nella redazione dell'elaborato finale/tesi di laurea e tesi di dottorato, o anche nelle prove d'esame;
 - g) comporti un utilizzo non autorizzato dell'intelligenza artificiale al fine di migliorare o comunque alterare la valutazione di prove d'esame e/o di elaborati di tesi e prove finali;
 - h) costituisca sottrazione dei beni di proprietà dell'Università IULM o di terzi;
 - i) costituisca una grave violazione delle norme etiche previste dal Codice Etico;
 - j) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari propri o altrui.
3. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo di agire in sede civile o penale a tutela dell'Università IULM. L'eventuale pendenza o avvio di un procedimento civile e/o penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo.

Art. 3 – Tipologia dei provvedimenti disciplinari

1. In proporzione alla gravità del fatto commesso possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) **ammonizione**;
 - b) **interdizione temporanea** dalla frequenza di uno o più corsi non superiore a 3 mesi compreso il tirocinio;
 - c) **sospensione temporanea** non superiore a 1 anno da uno o più esami di profitto - per uno o più appelli/sessioni - o esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea o di fine corso di studio;
 - d) **esclusione temporanea** dall'Università IULM, con conseguente perdita delle sessioni di esami, per un periodo non superiore a 3 anni. Tale periodo, durante il quale lo studente è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie, è computato ai fini della decadenza dagli studi universitari.
2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni disciplinari sono proporzionate alle gravità dei fatti, assumendo rilevanza, agli effetti della valutazione di gravità, anche la loro reiterazione, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo.

Art. 4 - Competenza disciplinare

1. La competenza disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico secondo i rispettivi ambiti di competenza:
- a) al Rettore, per la sanzione disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) che precede;
 - b) al Senato Accademico, per le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) che precedono.
2. Il Rettore e il Senato Accademico sono coadiuvati nella fase istruttoria da una Commissione istruttoria nominata dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Art. 5 – Segnalazione del fatto che può dare avvio al procedimento disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare un illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 che precede, ne dà immediata comunicazione in forma scritta e non anonima al Rettore. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della *privacy* del denunciante.
2. Il Rettore, ricevuta la notizia del presunto illecito disciplinare, entro 5 giorni avvia il procedimento rimettendo gli atti alla Commissione istruttoria di cui al successivo art. 6. Dal computo del termine sono esclusi i giorni di chiusura feriale dell'Università IULM.
3. Il procedimento disciplinare inizia con la ricezione degli atti da parte della Commissione istruttoria e si conclude con il provvedimento del Rettore nel caso di applicazione della sanzione disciplinare prevista dall'art.3, comma 1, lettera a), con la deliberazione del Senato Accademico in merito alla eventuale proposta di sanzione di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) o con l'archiviazione del procedimento. Il procedimento, di norma, non deve avere una durata superiore a 40 giorni; dal computo del termine sono esclusi i giorni di chiusura feriale dell'Università IULM.

Art. 6 – La Commissione istruttoria: composizione e funzionamento

1. La Commissione istruttoria, nominata con Decreto Rettorale, è così composta:
 - il Prorettore Vicario;
 - il Prorettore alla Didattica;
 - il Preside della Facoltà, oppure il Direttore della Scuola Dottorale, oppure il Presidente del Board scientifico della IULM Communication School, a seconda del corso al quale lo studente sottoposto a procedimento disciplinare è iscritto;
 - il Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione;
 - il Dirigente dell'Area Didattica.

La Commissione è coadiuvata, all'occorrenza, dal responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali in qualità di responsabile del procedimento e da un soggetto appartenente al personale tecnico-amministrativo con competenze tecnico-giuridiche, individuato dal Direttore Generale.

La Commissione può avvalersi della consulenza del personale docente e/o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. I componenti della Commissione rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato o del loro incarico. La Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza degli stessi.
3. La Commissione svolge attività istruttoria, raccogliendo le deduzioni dell'interessato e garantendo il diritto al contraddittorio. La Commissione può acquisire documenti, sentire persone informate sui fatti, assumere il parere di esperti da essa stessa incaricati, compiere tutte le attività che ritiene necessarie al fine di accertare i fatti contestati allo studente.

Art. 7 – Avviso di apertura del procedimento

1. Il Rettore, entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti alla Commissione, comunica allo studente, con lettera di contestazione, i fatti oggetto del procedimento disciplinare e l'avvio di apertura del procedimento. La lettera deve contenere:
 - a) l'indicazione in forma chiara e precisa dei fatti contestati;
 - b) l'indicazione del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare;
 - c) l'indicazione della facoltà ad essere assistito da una persona di sua fiducia;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



- d) l'indicazione della facoltà di presentare memorie difensive e documenti o altre prove a discolta e di richiedere lo svolgimento, da parte della Commissione, di particolari attività istruttorie;
- e) il giorno e l'ora di convocazione dinanzi alla Commissione, che non può essere inferiore al decimo giorno successivo alla notifica della comunicazione di apertura del procedimento.

Alla lettera deve essere allegato il Decreto Rettorale di nomina della Commissione.

Art. 8 – Conclusione del procedimento disciplinare

1. Entro 10 giorni dall'audizione dello studente, conclusa quindi la fase istruttoria, valutate le difese, la Commissione trasmette gli atti del procedimento al Senato Accademico unitamente a una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata la proposta motivata del provvedimento disciplinare da erogare ovvero la proposta di archiviazione. La proposta della Commissione istruttoria non è vincolante per il Senato Accademico e per il Rettore.
2. Il Senato Accademico, nella prima seduta utile, procede a esaminare la relazione della Commissione istruttoria e a deliberare, facendo proprie le motivazioni espresse dalla Commissione istruttoria oppure diversamente motivando, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, lett. b), c) e d) che precedono oppure l'archiviazione del procedimento senza erogazione di sanzioni, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Il Senato Accademico, nel caso in cui ritenga applicabile l'erogazione della sanzione prevista dall'art.3, lett. a) che precede, provvede a rimettere gli atti al Rettore per l'eventuale irrogazione della sanzione.
4. Il provvedimento disciplinare o l'archiviazione sono resi esecutivi con Decreto Rettorale; il Decreto è trasmesso all'interessato con lettera raccomandata A/R 1 giorno e alla Segreteria studenti per la registrazione nel fascicolo personale dello studente.
5. Le sanzioni disciplinari sono oggetto di valutazione nella formulazione di graduatorie (es. collaborazioni part time, rappresentanze studentesche). L'adozione della sanzione della esclusione temporanea dall'Ateneo viene comunicata a tutte le università italiane. Le sanzioni irrogate a studenti iscritti contemporaneamente a due diverse università, anche in via temporanea o legati da programmi Erasmus o altri programmi di formazione congiunta, sono comunicate alle altre università di appartenenza.
6. La Commissione chiude i lavori entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Rettore, fatta salva la richiesta, per fatti più gravi, di chiedere una proroga al Rettore per un periodo non superiore a 30 giorni.
7. Il termine di conclusione delle attività istruttorie di cui al comma che precede può essere sospeso in caso di:
 - a) differimento superiore a 10 giorni del termine concesso a difesa, per grave impedimento dello studente. In tale ipotesi il termine della conclusione è prorogato in misura corrispondente;
 - b) comprovata esigenza di acquisire elementi ulteriori per l'assicurazione di un'efficace ed efficiente attività istruttoria per un massimo di 30 giorni aggiuntivi.

Art. 9 – Sospensione cautelare

1. Nelle more della conclusione del procedimento, se lo ritiene necessario, il Rettore può applicare una misura cautelare che non può eccedere la sanzione prevista per l'illecito contestato. Il periodo di applicazione della misura cautelare è computato nella sanzione definitiva.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



2. La sospensione cautelare è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dall'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria, e deve essere approvata o ratificata dal Senato Accademico nella prima seduta utile.

Art. 10 – Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto di Autonomia e ai Regolamenti interni.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.